



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL SINDACO ATTO N. 46 DEL 21/12/2019

OGGETTO : DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO, CON FUOCHI D'ARTIFICIO, CHE SI SVOLGERA' IL 31/12/2019 DALLE ORE 22,00 ALLE ORE 01,00 G.S. PRESSO LA ROCCA SFORZESCA IN PIAZZALE GIOVANNI DALLE BANDE NERE E DIVIETO D'INGRESSO NELL'AREA STESSA CON BOTTIGLIE, BICCHIERI DI VETRO E LATTINE; DIVIETO ALL'USO DI STRUMENTI DI AUTODIFESA CHE NEBULIZZANO UN PRINCIPIO ATTIVO A BASE DI OLEORESIN CAPSICUM (COSIDETTO SPRAY AL PEPERONCINO)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

PREMESSO che il 31/12/2019 a partire dalle ore 22,00 si svolgeranno presso la Rocca Sforzesca, in P.le Giovanni Dalle Bande Nere, i festeggiamenti di Capodanno con i tradizionali fuochi d'artificio;

CONSIDERATO che, in concomitanza con manifestazioni pubbliche di Capodanno, è tradizionalmente diffusa l'abitudine di consumare, in luoghi aperti, bevande normalmente contenute in lattine e bottiglie di vetro, che vengono poi abbandonate, con la conseguenza di possibili rischi per l'incolumità pubblica da uso improprio delle bottiglie e delle lattine e dalla presenza di cocci di vetro nelle aree delle manifestazioni; considerato inoltre che la situazione di panico, che può generare l'uso sconsigliato di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di Oleoresin Capsicum (cd. spray al peperoncino), in caso di assembramento di persone;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni laddove, con riferimento agli aspetti legati alla "Safety" viene dettata, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, tra le altre, la seguente misura di sicurezza: "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per l'incolumità";

PRESO ATTO della richiesta del Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Imola, di vietare con apposita ordinanza, nelle aree interessate dalla manifestazione, l'introduzione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in lattine e l'uso di strumenti di

autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di Oleoresin Capsicum (cd. spray al peperoncino);

RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento contenente alcune misure preventive che possano evitare azioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica durante lo svolgimento dei festeggiamenti di Capodanno, vietando nell'ambito dell'area autorizzata per la manifestazione e le vie adiacenti di afflusso e deflusso, la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande, anche analcoliche, in lattine e contenitori di vetro, nonché l'ingresso con bottiglie, bicchieri di vetro e lattine; vietando inoltre l'uso di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di Oleoresin Capsicum (cd. spray al peperoncino);

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni o interessi giuridicamente tutelati;

RICHIAMATI:

- gli artt. 7 bis, 50 c.5 e 54 c.4 del Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni;
- il Decreto Legge 20/02/2017 n.14 convertito con modificazioni nella Legge 18 Aprile 2017;
- la legge n.689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata a cura del Servizio proponente al Prefetto di Bologna;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, Dott. Bolognesi Stefano;

ORDINA

Per il giorno 31/12/2019 dalle ore 22,00 alle ore 01,00 g.s. nell'area della Rocca Sforzesca in Piazzale Giovanni dalle Bande Nere e nelle seguenti vie:

- a) viale Saffi da P. Bianconcini all'ingresso del parcheggio Bocciofila;
 - b) via Saragozza
 - c) via Garibaldi da Via Don Bughetti a Via Caterina Sforza
 - d) Via Fratelli Bandiera da Via IX Febbraio a P.le Giovanni Dalle Bande Nere
 - e) Via Corialto
- 1- il divieto di vendita per asporto e somministrazione di qualsiasi tipo di bevande, anche analcoliche, in contenitori di vetro e lattine;
 - 2- il divieto d'ingresso con bottiglie, bicchieri di vetro e lattine;
 - 3- il divieto all'uso di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di oleoresin Capsicum (cd. spray al peperoncino,
 - 4- La sorveglianza dell'area della manifestazione al fine di evitare che rifiuti quali lattine, bottiglie o altri contenitori, atti ad offendere rimangano depositati a terra al di fuori degli appositi contenitori per rifiuti;

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00.

Si dispone la pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito internet del comune e l'invio, a cura del Servizio proponente, a tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio comunale per i controlli di competenza.

Contro il presente atto, è ammesso ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Lì, 21/12/2019